

Approfondimento Rapporti di lavoro

L'incidenza dei fattori sociali nella rendicontazione di sostenibilità: verso una nuova economia del dato

di Luca Barbieri e Daniela Ghislandi

N. 39 - 16 Ottobre 2024

Guida al Lavoro

Stamp

Particolare attenzione da parte dell'impresa alla raccolta e trattamento dei dati necessari per adempiere agli obblighi di rendicontazione che riguardano i "lavoratori nella catena del valore"

Lo scorso 25 settembre è entrato in vigore il D.Lgs. n. 125/2024 che, come noto, dà attuazione alla disciplina comunitaria in tema di rendicontazione societaria di sostenibilità.

Limitando le argomentazioni proposte nel presente breve intervento alle questioni di sostenibilità riconducibili ai soli 'fattori sociali', cioè alle questioni che afferiscono all'organizzazione del lavoro e che riguardano, ad esempio, le politiche retributive e i salari adeguati, l'equità di genere, l'inclusione di lavoratori con disabilità, l'equilibrio tra vita professionale e privata e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è evidente come i criteri di rendicontazione disciplinati dall'art. 3 del richiamato decreto impongano un difficile esercizio di categorizzazione dei dati, di analisi e interpretazione.

Nel solco di quanto previsto dall'art. 19-bis della direttiva 2013/34/UE, introdotto in forza dell'art. 1, n. 4) della direttiva (UE) 2022/2464, il richiamato art. 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 125/2024 prescrive che in un'apposita sezione della relazione sulla gestione siano dedotte informazioni - sia di natura quantitativa che qualitativa così come prospettiche e retrospettive (art. 29-ter, par. 3 della direttiva 2013/34/UE) - relativamente a ciascuna questione di sostenibilità, così che possa intendersi quali di queste influiscano sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e il suo andamento.

La rendicontazione individuale di sostenibilità

È stabilito che la rendicontazione individuale di sostenibilità includa:

- una descrizione del modello aziendale e delle strategie dell'impresa, individuando i rischi e le opportunità per l'impresa correlati alle questioni di sostenibilità ritenute rilevanti e illustrando i piani (anche d'investimento) nonché le azioni e le misure poste in essere al fine di assicurare la compatibilità tra il modello organizzativo e le strategie aziendali in una prospettiva diretta a realizzare la transizione verso un'economia sostenibile;
- una descrizione delle politiche aziendali, precisando se l'impresa si avvale di sistemi d'incentivazione connessi a questioni di sostenibilità;
- una descrizione delle procedure di dovuta diligenza (due diligence);
- la ponderazione dei rischi ai quali l'impresa è esposta in relazione alle questioni di sostenibilità ritenute rilevanti, illustrando le procedure seguite per individuare detti rischi, i criteri impiegati per la misurazione del loro impatto sull'impresa nonché le modalità di gestione;
- l'indicazione di eventuali impatti negativi - effettivi come potenziali - legati alle questioni di sostenibilità, anche in relazione alla catena del valore (il riferimento è qui volto alla disciplina del principio di rendicontazione ESRS S2 in tema di 'Lavoratori nella catena del valore' di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2772), descrivendo le azioni e le misure adottate per prevenire o contenere detti impatti;
- l'indicazione degli obiettivi temporalmente definiti e gli indicatori pertinenti - qualitativi e quantitativi - per ciascuna questione di sostenibilità.

Sebbene in relazione alle questioni di sostenibilità riguardanti il principio ESRS S1 in tema di 'forza lavoro propria' l'impresa sia certamente già in possesso di gran parte dei dati necessari per la predisposizione della relazione sulla gestione, il corretto adempimento degli obblighi di rendicontazione più sopra individuati in osservanza delle

prescrizioni di cui al menzionato regolamento delegato (UE) 2023/2772 del 31 luglio 2023 (art. 3, c. 6 del D.Lgs. n. 125/2024) esige differenti, e più articolate, forme di rappresentazione dei dati disponibili.

Quando, a mero titolo esemplificativo, solo si consideri che di ciascuna questione di sostenibilità relativa ai fattori sociali è necessario effettuare, secondo il principio di doppia rilevanza, una valutazione della rilevanza con riguardo sia alla dimensione organizzativa (valutazione d'impatto) che eminentemente finanziaria, valutando rischi (effettivi e potenziali) e opportunità sulla base di documentate evidenze e riportando informazioni i) retrospettive, ii) prospettive e iii) comparative da cui possa essere evinto il progresso eventualmente compiuto, è evidente come tale articolato esercizio richieda un'incisiva rivisitazione dei principi e dei criteri di classificazione e categorizzazione dei dati e delle informazioni relative all'organizzazione del lavoro sino ad ora seguiti. È il preludio ad una nuova economia del dato, perché sia possibile sviluppare proiezioni temporalmente definite, fondate su un'attività di analisi che assicuri un coerente raccordo tra i dati disponibili e le politiche e le strategie imprenditoriali, contemplando variabili sia endogene che esogene rispetto all'organizzazione.

L'attività di rendicontazione societaria con riguardo ai fattori sociali

Analoghe considerazioni circa la complessità che caratterizza l'attività di rendicontazione societaria con riguardo ai fattori sociali devono peraltro essere estese a:

a) le metriche a cui si è ricorso per i) valutare l'impatto di ciascuna questione di sostenibilità, ii) ponderare rischi e opportunità correlate alle questioni di sostenibilità, iii) verificare l'efficacia delle azioni poste in essere per attuare le politiche e le strategie aziendali, considerando gli effetti prodottisi sul piano finanziario. In particolare, è necessario che per ciascuna metrica impiegata - ad esempio con riguardo all'adeguatezza del salario, alla formazione e sviluppo di competenze e alla tutela della salute e sicurezza - sia descritta la metodologia sottesa alla sua definizione e funzionamento. Le metriche devono altresì risultare affidabili, cioè definite in modo tale da lasciare il minor spazio di manovra possibile a valutazioni arbitrarie o a incognite non suscettibili di misurazione e verifica;

b) il sistema di governance, in relazione al quale è qui opportuno rilevare devono essere rese informazioni relativamente a i) il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo con riferimento alle questioni di sostenibilità, indicando le competenze e le capacità possedute in relazione allo svolgimento del ruolo attribuito, e ii) l'eventuale istituzione di sistemi incentivanti correlati alle questioni di sostenibilità e applicati a detti stessi organi (art. 19-bis, par. 2, lett. c) ed e) della direttiva 2013/34/UE).

Oltre alle logiche fondative di tale complessa architettura, che richiede altresì un intervento sul volume semantico attribuibile ad ogni tipologia di dato - anche in un'ottica di contrasto al rischio che si verifichino fenomeni di discriminazione algoritmica -, particolare attenzione dovrà essere riservata dall'impresa alla raccolta e trattamento dei dati necessari per adempiere agli obblighi di rendicontazione che riguardano i 'Lavoratori nella catena del valore' secondo le prescrizioni di cui al principio ESRS S2 di cui al già richiamato regolamento delegato (UE) 2023/2772 e che potrebbero richiedere opportuni interventi sul piano contrattuale, inserendo, ad esempio in un contratto di appalto e subappalto, specifiche clausole volte a regolare l'invio di dati e informazioni secondo modalità e termini ben individuati.